



Paolo Nazzaro

dottore commercialista - revisore legale

Strada delle Marche n. 90 - 61122 Pesaro (PU)

Partita Iva 02402140418 Cod. Fisc. NZZPLA73SI2F205S

Cellulare: 328 3893557

e-mail: paolo.nazzaro@live.com

pec: paolo.nazzaro@pec.it

MUNICIPALMENTE IVA E FISCO - Circolare N. 2 - 2022

del 15.02.2022

ADEMPIMENTI

CERTIFICAZIONE UNICA 2022.....pag. 2

PRASSI

NOVITA' E ULTIMI PROVVEDIMENTI.....pag. 5

Entro il **16 marzo 2022**, i sostituti d'imposta dovranno consegnare la CU ai soggetti sostituiti e trasmettere telematicamente il modello all'Agenzia delle Entrate i dati delle certificazioni rilasciate ai soggetti che nel 2021 hanno percepito redditi e compensi assoggettabili a ritenuta fiscale, che dovranno essere dichiarati nel modello 730.

Il termine è fissato al **31 ottobre** per le certificazioni contenenti solo compensi esenti o che non possono essere dichiarati tramite il modello 730, e per i **redditi di lavoro autonomo** (quali ad esempio i compensi corrisposti a professionisti titolari di partita IVA).

Sempre entro il **31 ottobre 2022** dovrà essere inviato il **modello 770** contenente i dati delle ritenute operate, dei relativi versamenti, degli eventuali crediti nonché dei contributi previdenziali e premi assicurativi.

La sanzione per ogni CU omessa, tardiva o errata è di 100 euro (con un massimo di 50.000 euro). Nei casi di errata trasmissione, la sanzione non si applica invece se la trasmissione della certificazione corretta è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 16 marzo.

Con la CU i sostituti d'imposta attestano:

- a) l'ammontare complessivo dei **redditi di lavoro dipendente**, equiparati ed assimilati, di cui agli articoli 49 (Redditi di lavoro dipendente) e 50 (redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) del TUIR (DPR n. 917/1986), corrisposti nell'anno 2021 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta e ad imposta sostitutiva;
- b) l'ammontare complessivo dei **redditi di lavoro autonomo**, provvigioni e redditi diversi di cui agli articoli 53 (redditi di lavoro autonomo) e 67, co. 1 (Redditi diversi) dello stesso TUIR;
- c) l'ammontare complessivo delle **prestazioni occasionali** corrisposte nel 2021, assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta;
- d) l'ammontare complessivo dei compensi erogati nel 2021 a seguito di **procedure di pignoramenti presso terzi** di cui all'art. 21, co. 15, della legge n. 449/1997;
- e) l'ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di **procedure di esproprio** di cui all'art. 11 della legge n. 413/1991;
- f) l'ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nel 2021 per prestazioni relative a contratti d'appalto per cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell'art. 25-ter del D.P.R. n. 600/1973;
- i) le relative ritenute di acconto operate;
- j) le detrazioni effettuate.

CERTIFICAZIONI DEL LAVORO AUTONOMO

Le nuove istruzioni per la compilazione della certificazione unica sono innovate in modo molto limitato. La sequenza dei campi non viene modificata rispetto allo scorso anno e le circoscritte innovazioni coinvolgono il regime degli impatriati (punto 4) con detassazione al 50 e al 90% del reddito riservato ai soggetti rientrati prima del 30 aprile 2019. Le istruzioni precisano che tali somme devono essere inserite anche nel punto 7.

Le principali causali che possono interessare gli Enti Locali, da indicare nel **punto 1** - "**Causale del pagamento**", sono quelle sotto riportate:

A – prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale (cfr. art. 53, co. 1, TUIR; ritenuta del 20%; codice tributo **104E – modello Redditi**);

M – prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente (cfr. art. 67, co. 1, lettera l), TUIR; ritenuta del 20%; codice tributo **104E – modello 730**);

M1 – obblighi di fare, di non fare o permettere (cfr. art. 67, co. 1, lettera l), TUIR; ritenuta del 20%; codice tributo **104E – modello 730**);

M2 – prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente per le quali sussiste l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata ENPAPI (**104E – modello 730**);

O – prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Circ. INPS n. 104/2001) (cfr. art. 67, co. 1, lettera l), TUIR; ritenuta del 20%; codice tributo **104E – modello 730**);

O1 – obblighi di fare, di non fare o permettere, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Circ. INPS n. 104/2001) (cfr. art. 67, co. 1, lettera l), TUIR; ritenuta del 20%; codice tributo **104E – modello 730**);

ZO – titolo diverso dai precedenti.

Le causali O e O1 si riferiscono, in base alla citata Circolare Inps 104/2001, ai soggetti percipienti con più di 65 anni che hanno esercitato la facoltà di non iscrizione alla gestione separata Inps. La circolare delimita il periodo transitorio di avvio della gestione separata Inps che consentiva una deroga all'obbligo d'isciversi alla Gestione separata per i soggetti che avessero compiuto sessantacinque anni nel periodo compreso tra il 1996 e il 2001 con date variabili.

I dati fiscali richiesti **devono essere riportati ai seguenti punti:**

- **punto 4 ammontare lordo corrisposto** – va indicato l'ammontare lordo del compenso corrisposto al netto dell'IVA eventualmente dovuta.

Nell'importo evidenziato a casella 4 dovrà essere indicata la rivalsa del 4% relativa ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dell'INPS. Infatti, con la risoluzione n. 109/E/96 l'AdE ha precisato che tale maggiorazione, addebitata in fattura ed acquisita a titolo definitivo dal professionista, non può essere considerata alla stregua dei contributi previdenziali che non costituiscono compensi ai sensi dell'art. 53, co. 1, TUIR, essendo parte integrante del compenso, deve essere assoggettata al prelievo alla fonte del 20% di cui all'art. 25 D.P.R. n. 600/1973, e deve concorrere a formare la base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto a norma dell'art. 13 D.P.R. n. 633/72.

Situazione differente si ha per i professionisti iscritti ad ordini dotati di cassa professionale, per i quali il contributo integrativo del 2% o 4% obbligatoriamente evidenziato in fattura, è a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti ed è riscosso direttamente dall'iscritto medesimo che lo riversa alla Cassa di previdenza. Poiché quest'ultimo contributo costituisce un vero e proprio onere previdenziale, lo stesso, non fa parte del compenso a norma dell'art. 53, TUIR, e, pertanto, non deve essere assoggettato alla ritenuta fonte del 20% di cui all'art. 25 D.P.R. n. 600/1973.

Dato che il contributo integrativo del 2% o del 4% destinato alle casse professionali non fa parte del compenso non deve essere indicato nella CU del professionista.

Invece, il contributo integrativo destinato alla gestione separata INPS lavoratori autonomi deve essere indicato nel punto 4 e nel successivo punto 7 o 8.

- **punto 5 somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale:** vanno indicate le somme erogate a soggetto non residente e non soggette a ritenuta in virtù di convenzioni internazionali contro la doppia imposizione.

- **punto 6 CODICE:** il campo è finalizzato alla individuazione dei redditi esenti certificati nella CU. Per la compilazione del campo è necessario usare i seguenti codici:

2 - nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell'ammontare erogato), relativo ai compensi percepiti dai docenti e dai ricercatori in base a quanto stabilito dal D.L. n. 185/2008. **Vanno altresì inseriti i relativi rimborsi spese;**

4 - nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (50% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati rientrati in Italia dall'estero e che hanno avviato un'attività di lavoro autonomo o di impresa, in base a quanto stabilito dall'art. 16 del D.lgs. n. 147/2015;

6 - nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (70% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati, in base a quanto stabilito dal co.1, dell'art. 16 del D.lgs. n. 147/2015;

8 - nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati, in base a quanto stabilito dal co. 5-bis, dell'art. 16 del D.lgs. n. 147/2015;

9 - nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (50% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019, in base a quanto stabilito dal co. 5-quater, dell'art. 16 del D.lgs. n. 147/2015;

13 - nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (50% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati rientrati prima del 30 aprile 2019 che hanno esercitato l'opzione di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021 (come rettificato con l'errata corrige del 24 giugno 2021);

14 - nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati rientrati prima del 30 aprile 2019 che hanno esercitato l'opzione di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021 (come rettificato con l'errata corrige del 24 giugno 2021);

21 - nel caso di erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta;

22 - nel caso di erogazione di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito;

23 - nel caso di Assegni di servizio civile universale di cui all'art. 16 del D.lgs. n. 40 del 2017 per i quali la norma ha previsto la loro esenzione;

24 - nel caso di compensi, non assoggettati a ritenuta d'acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfetario di cui all'articolo 1, della L. 190/2014.

- **Punto 7 Altre somme non soggette a ritenuta:** devono essere riportate le somme non soggette a ritenuta diverse da quelle di cui al punto 5 che per disposizione normativa non costituiscono reddito imponibile per il percipiente e quindi non sono soggette a ritenuta. **Rientrano fra tali somme ad esempio l'intero ammontare dei compensi erogati ai contribuenti minimi e a quelli aderenti al regime forfettario**, ovvero quelle somme che per espressa previsione di legge non sono assoggettate a ritenuta ma costituiscono reddito imponibile in sede di dichiarazione dei redditi.
- **Punto 8 Imponibile:** l'imponibile risulta dalla differenza tra l'ammontare di punto 4 e la somma degli importi riportati nei punti 5 e 7.
- **Punto 9 Ritenuta a titolo d'acconto:** Va indicato l'importo delle ritenute d'acconto operate nell'anno. In relazione al punto 9 (relazione alle ritenute del punto 9 si riferiscono a quelle versate con il codice 104E).
- **Punto 10 Ritenute a titolo d'imposta:** va indicato l'importo delle ritenute a titolo d'imposta (si tratta comunque di ritenute versate con il codice 104E);
- **Punto 11 Ritenute sospese:** va indicato l'importo delle ritenute non operate per effetto di disposizioni emanate in seguito ad eventi di carattere eccezionale. Tale importo, è comunque, già ricompreso negli importi di cui ai punti 9 e 10.

Una particolare attenzione deve essere riservata ai compensi corrisposti ai soggetti in regime fiscale di vantaggio e ai forfettari. Relativamente ai compensi corrisposti a corrisposti ai soggetti "minimi forfetari" di cui all'art. 1 della legge n. 190/2014, nel punto 4 della CU - scheda lavoro autonomo - va indicato l'intero importo corrisposto (al netto ed il contributo integrativo alla cassa professionale), anche se non assoggettato a ritenuta d'acconto. Il medesimo importo deve essere riportato anche nel successivo **punto 7**, indicando nel punto 6 il **codice "24"**.

LEGGE DI BILANCIO 2022

[Circolare Agenzia delle Entrate 4 febbraio 2022, n. 3/E](#)

Il documento commenta le principali novità in materia di **Iva**, imposte di **registro**, **ipotecaria** e **catastale**, e **bollo** contenute nella legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022), che sono entrate in vigore il 1° gennaio 2022 e di seguito illustrate:

1. Iva

La Legge di bilancio 2022 è intervenuta in tema di **aliquote Iva**:

1) aliquota ridotta sui **prodotti di igiene intima femminile** (art. 1, co. 13). Si applica l'aliquota del 10% (al 22% fino al 31 dicembre 2021) ai prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell'igiene femminile, diversi da quelli per i quali è già prevista un'aliquota Iva ridotta pari al 5% (non compresi nel numero 1-quinquies della Tabella A, Parte II-bis, del DPR 633/1972). Tale fattispecie integra il trattamento di favore già previsto dall'art. 32-ter del DL 124/2019 per i prodotti compostabili o lavabili, che scontano l'Iva al 5% per le cessioni effettuate dal 1° gennaio 2020;

2) aliquota per le forniture di **gas metano** (art. 1, co. 506). È prevista la proroga della riduzione dell'aliquota Iva al 5% per le forniture di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali, relativamente alle somministrazioni contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi (stimati o effettivi) dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022. Non possono beneficiare dell'agevolazione le somministrazioni di gas metano impiegato per l'autotrazione o per la produzione di energia elettrica;

2. Imposte d'atto (registro e ipo-catastali)

Le agevolazioni riguardano il **trasferimento** a titolo oneroso di beni **immobili strumentali per natura** (ossia, quelli che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni) nell'ambito della **cessione d'azienda** o di ramo di azienda. In tal caso, al ricorrere delle condizioni di legge, si applicano in **misura fissa** le imposte di registro, ipotecaria e catastale (art. 1, co. 237, legge 234/2021): in pratica 200 euro per ciascuna imposta.

3. Sospensione dei termini di versamento

Viene chiarito l'**ambito applicativo** della **sospensione** dei **versamenti fiscali** previsti dall'art. 1, commi 923 e 924, legge 234/2021 in favore di **federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche**.

4. Proroga di agevolazioni

La Legge di bilancio ha prorogato l'**agevolazione «prima casa» under 36** (art. 64, DL 73/2021): l'applicazione dei benefici si estende alle compravendite effettuate **fino al 31 dicembre 2022**.

5. Altre disposizioni

Quanto all'imposta di **bollo**, la legge 234/2021 ha **esteso** a tutto il **2022**:

a) l'**esenzione** dall'imposta per il rilascio, in modalità telematica, dei **certificati anagrafici digitali** (art. 1, co. 24). La proroga riguarda, in sostanza, il rilascio dei certificati contenenti informazioni anagrafiche che possono essere richiesti dai cittadini rivolgendosi all'Anagrafe nazionale della popolazione residente, istituita presso il ministero dell'Interno;

b) l'**esenzione** dall'imposta sulle **convenzioni** per lo svolgimento di **tirocini formativi** e di **orientamento** di cui all'art. 18, legge 196/1997 (art. 1, co. 731). Si tratta, in particolare, di tirocini pratici e *stages* a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico e sono volti a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nonché ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo lavorativo.

SISTEMA TESSERA SANITARIA: PROROGA DELL'INVIO DEI DATI DELLE SPESE MEDICHE 2021

[Dm 2 febbraio 2022 GU 8 febbraio 2022, n. 32](#)

È stata ufficializzata la **proroga all'8.02.2022** del termine per l'**invio** dei **dati** delle **spese sanitarie** relative all'anno **2021**.

Il Decreto, mediante una modifica all'art. 7, Dm 19 ottobre 2020, prevede il seguente calendario per le future scadenze.

In particolare, si dispone che entro: l'8 febbraio 2022 vadano inviati i dati per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2021; il 30 settembre 2022 vadano inviati i dati per le spese sostenute nel primo semestre dell'anno 2022; entro il 31 gennaio 2023 vadano inviati i dati per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2022.

Successivamente, **a regime**, a partire **dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2023**, dovranno inviarsi i dati entro la fine del **mese successivo** alla data del documento fiscale.

CONTRIBUTI EROGATI PER L'EMERGENZA COVID: NON È APPLICABILE LA RITENUTA D'ACCONTO DEL 4%

[Risposta Interpello, Agenzia delle Entrate 31 gennaio 2022, n. 58](#)

Un Comune eroga contributi ad un consorzio fidi al fine di sostenerlo – durante l'emergenza sanitaria – nelle attività espletate volte ad aiutare le attività economiche del territorio.

In sostanza, l'ente territoriale offre misure di **sostegno** ai consorzi a fronte delle **spese** di **istruttoria** finalizzate alla **concessione di fidi** alle imprese del territorio.

Ci si chiede se opera la detassazione disposta dall'art. 10-bis, DL n. 137/2020 (Decreto Ristori). L'Agenzia ribadisce che tali contributi, seppur erogati in via indiretta agli operatori economici, godono dell'**esenzione da tassazione**, nel presupposto che essi siano strettamente connessi all'emergenza pandemica e, come richiesto espressamente dall'art. 10-bis, siano *«diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza»*.

Se detti contributi indiretti vengono erogati in via eccezionale solo a seguito dell'emergenza epidemiologica, opera il regime di non concorrenza alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.

Diretta conseguenza di questa interpretazione è il **venir meno** dell'obbligo di operare la **ritenuta d'acconto del 4%**, prevista per i contributi erogati alle imprese ai sensi dell'art. 28, co. 2, DPR n. 600/1973.

IVA - CESSIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO NATATORIO AI COMUNI

[Risposta Interpello, Agenzia delle Entrate 11 gennaio 2022, n. 15](#)

Se la **cessione** di un **impianto sportivo natatorio** è qualificabile come **cessione di ramo di azienda**, e non come mera assegnazione di bene immobile, è **esclusa dal campo di applicazione dell'IVA**. L'operazione si qualifica come cessione di azienda se il complesso trasferito ha la possibilità di proseguire, in capo al cessionario, l'attività d'impresa, ossia se il complesso di beni materiali e immateriali permette di svolgere un'attività economica autonoma e attuale, purché mantenga la sua identità funzionale anche successivamente al suo trasferimento.

Nel caso in esame, sulla base degli elementi ricavabili dall'istanza e dalla documentazione ad essa allegata, l'Agenzia ritiene che l'insieme dei beni costituenti l'impianto sportivo integri, di fatto, una struttura organizzativa aziendale, in quanto trattasi di una serie di elementi che, combinati tra loro, possono prefigurare un'organizzazione potenzialmente idonea, nel suo complesso, allo svolgimento di un'attività economica a sé stante.

Pertanto, l'operazione così delineata non sconta l'IVA. Non sconta neppure l'imposta di registro, stante l'assenza di un corrispettivo e, quindi, si ricade nell'ambito dell'imposta sulle **successioni e donazioni** (art. 2, co. 47-54, DL n. 262/2006).

BOLLO - FATTURE ELETTRONICHE: APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

[Risposta Interpello, Agenzia delle Entrate 10 gennaio 2022, n. 7](#)

Le fatture che indicano (esclusivamente) il pagamento di **corrispettivi** relativi ad **operazioni assoggettate ad Iva** sono **esenti** dall'imposta di **bollo** (tabella allegata all'art. 6, DPR 642/1972). Il tributo è dovuto, nella misura di **2,00 euro**, in presenza di **corrispettivi** relativi ad **operazioni non assoggettate ad Iva** per un ammontare superiore a 77,47 euro (tariffa allegata all'art. 1, DPR 642/1972).

Con l'occasione, viene precisato che in presenza di fatturazione nei confronti della Pubblica amministrazione, l'emissione del documento – anche se riferito a importi non soggetti a Iva – deve avvenire esclusivamente in formato elettronico utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI).

IVA - REVERSE CHARGE: APPLICABILE ANCHE NEI RAPPORTI TRA CONSORZIO E CONSORZIATI

[Risposta Interpello, Agenzia delle Entrate 21 dicembre 2021, n. 845](#)

Un consorzio effettua servizi di **manutenzione di impianti termici** di edifici nei confronti di un **Comune**: tali operazioni sono assoggettate al meccanismo del **reverse charge** ai sensi dell'art. 17, co. 6, lett. a-ter), DPR 633/1972. Il consorzio emette così fattura al Comune con applicazione del **reverse charge**. L'Agenzia ribadisce che *«tale modalità di fatturazione, riverberandosi anche nei rapporti interni, è applicabile anche da parte delle società consorziate per le prestazioni rese al consorzio»*. Il chiarimento era stato già fornito con la Cm 14/E/2015 e la Cm 19/E/2007.

Nella fattispecie, valgono i principi definiti dall'art. 3, co. 3, ultimo periodo, DPR 633/1972 per le prestazioni dipendenti da un **contratto di mandato senza rappresentanza**. Pertanto, la società consorziata è tenuta ad applicare l'Iva secondo la modalità del **reverse charge** per quelle prestazioni, oggettivamente riconducibili alla lett. a-ter) dell'art. 17, co. 6, DPR 633/1972, in relazione alle quali, a sua volta, il consorzio ha applicato il **reverse charge** nei confronti del proprio committente.

IVA - REVERSE CHARGE: APPLICABILE ALLA CESSIONE DI PC, TABLET E LAPTOP

[Risposta Interpello, Agenzia delle Entrate 31 dicembre 2021, n. 894](#)

Sono forniti chiarimenti in merito all'**applicazione del regime di inversione contabile** alle **vendite di tablet, PC e laptop** (art. 17, co. 6, lett. c), DPR 633/1972) effettuate nei confronti di:

1) **clienti soggetti passivi utilizzatori finali** dei beni: qualora il cessionario sia un soggetto passivo questi dovrà assolvere l'imposta, senza possibilità di introdurre eccezioni rispetto alla regola generale. Infatti, come chiarito con la Rm 31 marzo 2011, n. 36/E, se la cessione avviene nella fase di commercializzazione antecedente la vendita al dettaglio e l'acquirente sia un soggetto passivo, il cedente non avrà alcun obbligo di acquisire un'attestazione dall'acquirente in ordine allo «status di utilizzatore finale»;

2) **esportatori abituali** a fronte di dichiarazione di intento: il **reverse charge** costituisce la regola prioritaria prevalendo rispetto al regime di non imponibilità previsto per gli esportatori abituali;

3) **enti della Pubblica amministrazione** soggetti passivi Iva, nei cui confronti è applicabile il regime dello *split payment* (art. 17-ter, DPR 633/1972): qualora l'operazione rientri in una delle fattispecie riconducibili nell'ambito applicativo del *reverse charge*, quest'ultimo prevale, pertanto non trova applicazione la disciplina della scissione dei pagamenti. Infatti, non rientrano nel novero delle operazioni soggette a *split payment* gli acquisti per i quali l'ente è «debitore d'imposta» (Cm 13 aprile 2015, n. 15/E). In tal caso spetterà alla Pubblica amministrazione acquirente l'onere di comunicare al fornitore la quota parte del bene o servizio acquistato da destinare alla sfera istituzionale, posto che, solo in questo caso, sarà applicabile il meccanismo della scissione dei pagamenti (Cm 15/E/2015).

IVA - ACCESSO A TOUR MUSEALI VIRTUALI

Risposta Interpello, Agenzia delle Entrate 3 gennaio 2022, n. 1

I tour virtuali a carattere turistico-museale non presentano differenze rispetto alle visite guidate dal vivo.

Nel caso in esame, i servizi sono fruibili dagli utenti in modalità *on line*, mediante l'uso di una piattaforma che consente la realizzazione di *tour* virtuali grazie ai quali l'utente può fruire di contenuti digitali (foto e video), nonché della narrazione da parte di guide turistiche (in possesso di regolare patentino per l'abilitazione professionale), con le quali è prevista un'interazione, così come avverrebbe per una visita in presenza.

Non si tratta, quindi, di una vendita rientrante nella **disciplina dell'e-commerce**, in quanto lo strumento elettronico è utilizzato semplicemente quale mezzo di comunicazione tra fornitore e cliente, per cui non può definirsi un servizio elettronico. In quest'ultimo caso, la natura del servizio «rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo» (art. 7, Regolamento Ue 282/2011; art. 7-sexies, DPR 633/1972).

Alla luce di quanto sopra, e considerato che l'esenzione ha natura oggettiva (Rm 28 febbraio 2007, n. 30/E), l'**esenzione**, di cui al numero 22 dell'art. 10, DPR 633/1972, riguarda:

- 1) **anche le prestazioni accessorie** (es. la fornitura di audioguide);
- 2) le **visite (virtuali)** effettuate limitatamente ai luoghi indicati dalla norma, cioè «*musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili*».